BonelliErede
with LOMBARDI

Alert

Luglio 2019

Massimo Merola



Managing partner della sede di Brussels e head della EU practice

Massimo.Merola@belex.com
Tel.: +32 2 5520070

Golden Power: Le modifiche al decreto legge n. 21 del 2012 introdotte dal decreto legge n. 64 del 2019

In un contesto caratterizzato dai timori più volte sollevati da Washington sui rischi per la sicurezza di compagnie cinesi come Huawei e Zte nello sviluppo delle nuove reti 5G occidentali, la risposta del Governo italiano è immediata. Opinabile invece e da verificare alla prova dei fatti dopo un primo periodo di applicazione, se sia necessaria e soprattutto proporzionata.

In data 12 Luglio 2019 è entrato in vigore il decreto legge n.64 del 2019, il quale ha modificato alcuni aspetti del precedente decreto legge n. 21 del 2012, cioè **della normativa di riferimento per il controllo degli investimenti stranieri (c.d. normativa golden power**), che attribuisce al Governo poteri speciali di controllo nei confronti d'investimenti stranieri nei settori della difesa e della sicurezza nazionale, nonché in taluni ambiti di attività definiti di rilevanza strategica nei settori dell'**energia**, dei **trasporti** e delle **comunicazioni**. Secondo il Presidente del Consiglio Giuseppe Conte, la nuova disciplina "delimita ancora più efficacemente le verifiche spettanti al governo in caso di autorizzazioni di atti e operazioni societarie riguardanti le nuove reti di infrastrutture tecnologiche".

L'obiettivo dichiarato dall'Italia è di **rafforzare ulteriormente la sicurezza in ambiti di rilevanza strategica**, prevedendo che il Governo disponga di un **margine di tempo maggiore** e di un **ventaglio più ampio d'informazioni** ai fini dell'esercizio dei propri poteri speciali. Si ricorda che i poteri speciali si estrinsecano nella possibilità d'imporre specifiche condizioni all'acquisto di partecipazioni, di porre il veto all' adozione di determinate delibere societarie e di opporsi all'acquisto di partecipazioni.

Di seguito si elencano sinteticamente le principali novità introdotte dal nuovo decreto.

1. **Allungamento dei termini per l'esercizio del diritto di veto dell'esecutivo**. Nel dettaglio, essi sono passati da **15 a 45 giorni**, i quali, se la notifica è considerata incompleta, decorrono dal

momento in cui la notifica è integrata e completata. Decorsi i predetti termini, i poteri speciali s'intendono non esercitati. Contestualmente, qualora si renda necessario richiedere informazioni all'impresa o formulare richieste istruttorie a soggetti terzi, il termine di quarantacinque giorni previsto dal presente comma decorre dal ricevimento delle informazioni o degli elementi che la integrano. Contestualmente, il termine per rispondere a una richiesta di informazioni passa da 10 a 30 giorni.

2. **Ampliamento dell'oggetto del diritto di veto**. La possibilità di porre il veto viene esteso anche all'adozione di atti o operazioni da parte di imprese detentrici di *assets* strategici. L'esecutivo potrà esercitare un potere di veto rispetto "all'adozione di delibere dell'assemblea o degli organi di amministrazione di un'impresa" che riguardano "la fusione o la scissione della società, il trasferimento dell'azienda o di rami di essa o di società controllate, il trasferimento all'estero della sede sociale", bloccando nel caso anche "atti o operazioni".

3. **Estensione degli obblighi di notifica delle acquisizioni di partecipazioni rilevanti alle acquisizioni di partecipazioni in società non quotate.** Si specifica in particolare che, "nel caso in cui l'acquisizione abbia a oggetto azioni di una società ammessa alla negoziazione nei mercati regolamentati, la notifica deve essere effettuata qualora l'acquirente venga a detenere, a seguito dell'acquisizione, una partecipazione superiore alla soglia del **3 per cento**", e "sono successivamente notificate le acquisizioni al superamento delle soglie del **5** per cento, **10** per cento, **15** per cento, **20** per cento, **25** per cento e **50** per cento".

4. **Istaurazione di una collaborazione tra le autorità amministrative di settore**. Tra queste ultime rientrano la Banca d'Italia, CONSOB, COVIP, IVASS, ART, AGCM, ARERA e il gruppo di coordinamento già istituito presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri, al quale le predette autorità non possono opporre segreti d'ufficio.

5. **Introduzione di novelle relativamente ai settori dei trasporti e delle comunicazioni**. Le nuove norme rendono la definizione di soggetto esterno all'Unione europea simmetrica a quanto disposto in tema di tecnologie 5G.

6. **Precisazione dei criteri per stabilire se un determinato investimento estero possa incidere sulla sicurezza o sull'ordine pubblico.** A tale riguardo è ora richiesta, in sede di notifica, un'informativa completa dei contratti relativi allo sviluppo della **tecnologia 5G** in essere fino al marzo 2019 (momento in cui fu inserito l'art. 1bis) e sono state espressamente replicate le previsioni procedimentali relative all'esercizio dei poteri speciali negli altri settori strategici.

Le modifiche appena riferite si applicano anche ai procedimenti in corso alla data di entrata in vigore del decreto, ovviamente se i termini non ancora spirati alla medesima data. Ferma restando la data di inizio per il calcolo dei termini, gli stessi sono prorogati fino al raggiungimento della durata stabilita dalle nuove norme, se maggiore di quella anteriormente prevista.

Ulteriori cambiamenti della normativa saranno presto adottati in previsione dell'entrata in vigore, in data **11 ottobre 2020**, del regolamento (UE) 2019/452 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 marzo 2019, che **istituisce un quadro per il controllo degli investimenti esteri diretti nell'Unione**.

Il Senato sta ora esaminando il disegno di legge di conversione del decreto legge n. 64 del 2019.

BonelliErede segue molto da vicino gli sviluppi normativi avendo strutturato un qualificato team multidisciplinare inquadrato nel nuovo Focus Team Public International Law & Economic Diplomacy e un gruppo di lavoro specializzato nelle tematiche relative alla golden power.

Il presente documento è fornito per scopi puramente educativi. Non costituisce parere legale e non deve essere interpretato o inteso come consulenza legale o per creare una relazione avvocato-cliente